



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 37, art. 4

Finanziamento delle reti di servizi alle imprese nei distretti industriali e nell'ambito dei sistemi produttivi locali

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE 2007-2013

ART. 1

OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le presenti Direttive di attuazione disciplinano l'intervento previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, concernente la concessione, a Consorzi, Società consortili e A.T.I. costituite da Piccole e Medie Imprese industriali, di servizi e artigiane, di contributi in conto capitale su programmi di investimento per interventi finalizzati al miglioramento delle reti di servizi alle imprese, da realizzarsi nell'ambito:
 - > dei Distretti industriali e dei Sistemi produttivi locali, individuati dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 34/1 del 19.6.2008 ai sensi del comma 2 e del comma 3 dell'art. 36 della L. n. 317 del 5.10.1991, quest'ultimo come sostituito dal comma 8 dell'art. 6 della L. n. 140 dell'11.5.1999.
2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del:
 - > Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella G.U.U.E. L 214/3 del 6 agosto 2008 e sulla base della Carta d'aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata con Decisione della Commissione Europea in data 28.11.2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007);
 - > Art. 1 comma 890 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
 - > Decreto 28 dicembre 2007- Progetti a favore dei distretti industriali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 Marzo 2008.
3. Per la gestione dell'intervento, la Regione si avvarrà di un'agenzia in house, o di un soggetto selezionato attraverso procedure ad evidenza pubblica, presso il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 6 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, verrà istituito un fondo.
4. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative in materia.

ART. 2



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

OPERAZIONI AGEVOLABILI E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI

1. Le agevolazioni vengono concesse a fronte di un programma di investimento, di cui al precedente art. 1, volto al consolidamento e allo sviluppo dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle reti di imprese e dei processi di aggregazione di imprese, relativo ad una delle seguenti tipologie:
 - a) attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico e interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e università, organismi di ricerca e trasferimento tecnologico, parchi scientifici;
 - b) interventi di promozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
 - c) interventi funzionali al miglioramento ambientale delle aree produttive;
 - d) interventi mirati al risparmio energetico e all' utilizzo di energia pulita;
 - e) sviluppo di servizi logistici di sostegno all'intero sistema distrettuale;
 - f) sostegno ad attività, di carattere strutturale, tese a favorire il radicamento nei mercati esteri del sistema distrettuale;
 - g) interventi strategici in grado di realizzare una forte azione sistemica tra le diverse aree distrettuali della Regione, concentrata su fattori di innovazione per l'innalzamento del livello competitivo delle produzioni, al fine di rafforzarne la presenza sui mercati.
2. Gli interventi di cui sopra, possono essere realizzati anche attraverso la collaborazione tra Università, organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico e devono essere finalizzati a:
 - a) Qualità e Innovazione, processi innovativi di qualità, centri di acquisto/approvvvigionamento, azioni logistiche aggregate tramite razionalizzazione dei processi produttivi ai fini della riduzione dei consumi energetici;
 - b) Ricerca e sviluppo precompetitivo, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico tramite la condivisione di conoscenze specifiche del processo produttivo/centri prova di distretto e laboratori universitari regionali. Realizzazione di prototipi miranti a tradurre i risultati della ricerca industriale nella realizzazione di prototipi non commerciabili ivi compresi beni e prodotti con caratteristiche innovative ed esclusivamente ad uso espositivo con lo scopo di evidenziare particolari e/o soluzioni tecnologiche del bene stesso;
 - c) Informatizzazione ed introduzione di nuove tecnologie per le comunicazioni tra più siti produttivi
3. Gli aiuti previsti possono essere concessi a fronte di investimenti in attivi materiali e immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure gli investimenti devono consistere nell'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti i Consorzi, le Società consortili e le A.T.I., costituite da piccole e medie imprese industriali, di servizi e artigiane, individuate come tali in conformità a quanto definito nell'Allegato 1 del Regolamento Generale di Esenzione n. 800/2008 citato, operanti all'interno dei Distretti industriali e dei Sistemi Produttivi Locali.
In particolare i distretti e i SPL interessati sono:
 - a) Distretto del lapideo nelle province Ogliastra, Nuoro e Olbia- Tempio;
 - b) Distretto del sughero a Calangianus- Tempio Pausania;
 - c) Distretto della moda e del tessile sul territorio delle province di Oristano, Nuoro e Ogliastra;
 - d) Sistemi Produttivi Locali, su tutto il territorio della Sardegna, nei campi della logistica avanzata, dell'ICT, della nautica, dell'industria agroalimentare e delle biotecnologie della salute.
2. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei seguenti settori:
 - a) pesca e acquicoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) costruzione navale;
 - c) industria carboniera;
 - d) siderurgia per i prodotti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - e) fibre sintetiche per le produzioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 .
3. Sono altresì escluse le imprese operanti nelle attività connesse con la produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
4. Gli aiuti non vengono concessi a favore di attività connesse con l'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all'attività di esportazione. Non vengono, inoltre, concessi aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.
5. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

come definite dall'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

6. Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

ART. 4

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E MASSIMALI D'AIUTO

1. L'agevolazione è differente nel caso in cui le imprese abbiano o meno, localizzazione produttiva nelle zone censuarie ammesse sulla base della Carta d'aiuti a finalità regionale 2007-2013.
2. Il contributo in conto capitale previsto dalla L.R. n. 37/1998, art. 4 nelle aree censuarie ammesse è pari a quanto stabilito dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007- 2013, sulla base delle spese ritenute agevolabili.

In particolare, fino al 2010 i massimali di intensità di aiuti saranno:

Piccole imprese: 45% ESL

Medie imprese: 35% ESL

A partire dal 2011 e fino al 2013 i massimali di intensità d'aiuti saranno:

Piccole imprese: 35% ESL

Medie imprese: 25% ESL

Il contributo in conto capitale nelle aree censuarie non ammesse dalla Carta d'Aiuti a finalità regionale è pari al 20% delle spese ritenute agevolabili nel caso delle Piccole imprese e al 10% delle spese ritenute agevolabili nel caso delle Medie imprese.

3. Per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata in ESL in base ai costi agevolabili, non può superare:
 - a) il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale e ai servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione;
 - b) il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti.

4. I massimali stabiliti per la ricerca industriale, per lo sviluppo sperimentale e per i servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione possono essere maggiorati come segue fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. I massimali stabiliti per la ricerca industriale, per lo sviluppo sperimentale e per i servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione possono essere maggiorati 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% se:
- a) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando:
 - nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
 - il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero, ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due Stati membri diversi;
 - b) se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S e sussistano le seguenti condizioni:
 - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
 - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
 - c) unicamente nel caso della ricerca industriale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito od open source.
- Ai fini dei punti b) e c) il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le limitazioni sono quelle previste dall'art. 31, comma 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
6. L'importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione non può superare 200.000 euro per ciascun beneficiario per un periodo di tre anni. Tale importo massimo non pregiudica la possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo "de minimis" per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
7. Per la messa a disposizione di personale altamente qualificato l'intensità massima di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per unità di personale.

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Le spese ammissibili, con le limitazioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 800/2008, sono:
 - a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. L'ammontare di dette spese è agevolabile nel limite del 5 % dell'investimento complessivo ammissibile. La spesa per gli studi di fattibilità tecnico economico- finanziaria preliminare, non può superare l'importo di 10.000 Euro;
 - b) infrastrutture specifiche aziendali;
 - c) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari all'attività delle associate, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed al servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
 - d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dei beneficiari, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
 - e) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.
2. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a imposte e tasse, scorte, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione e le spese relative all'acquisto di immobili a fronte dei quali siano state concesse, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda altre agevolazioni, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
3. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/93.
4. I contratti di locazione sotto forma di leasing finanziario devono contenere l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.
5. Per le attività di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi riguardanti:
 - a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
- c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- e) le spese generali, altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo dal determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a).
6. Per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione i costi ammissibili sono i seguenti:
- a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale, assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, formazione, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sull'uso delle norme;
- b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione: banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione.
- Ai fini dell'ammissibilità di tali costi devono in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni:
- a) l'importo delle agevolazione non può essere superiore a quello massimo concedibile di cui all'articolo 4;
- b) i servizi devono essere acquisiti al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).
7. Per la messa a disposizione di personale altamente qualificato i costi ammissibili sono quelli sostenuti per l'utilizzazione e l'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, nonché per l'indennità di mobilità per il personale medesimo messo a disposizione. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzioni nuove create nell'impresa beneficiaria e deve aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Tale personale deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria. Sono esclusi i costi di consulenza relativi al pagamento del servizio fornito da esperti esterni all'impresa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Il totale delle spese agevolabili deve essere compreso tra un minimo di 100.000 euro ad un massimo di 3.000.000 euro.
9. Le spese per il suolo aziendale e per le opere murarie e assimilate non vengono considerate ammissibili alle agevolazioni.
10. I lavori per l'esecuzione del programma di investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione da parte del soggetto beneficiario. Se il programma viene avviato prima che sia stata presentata la domanda, l'intero progetto non è ammissibile agli aiuti di cui alle presenti Direttive.
11. Per avvio dei lavori si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo titolo di spesa giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature.

ART. 6

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, vengono accertate annualmente le risorse disponibili per le nuove domande e sono fissati, con apposito "avviso" da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini per la presentazione delle domande. Detti termini non saranno inferiori a 60 giorni.
2. I consorzi, le società consortili o le A.T.I. interessati presentano all'Assessorato dell'Industria, secondo le modalità previste dall'avviso pubblico per la presentazione delle domande, entro i termini fissati, la domanda in formato elettronico, il cui modulo verrà reso disponibile sul sito internet della Regione, www.regione.sardegna.it. Inviano, successivamente, la stampa dello stesso, in regola con l'imposta di bollo, debitamente firmato e accompagnato dalla documentazione necessaria per l'istruttoria.
3. Qualora la domanda inviata all'Istituto Istruttore sia priva della relazione descrittiva o di dati rilevanti ai fini della valutazione del progetto, non è considerata valida ed è restituita dall'Istituto istruttore al soggetto richiedente, entro 20 giorni dalla data di ricevimento, con specificate le ragioni dell'inammissibilità.
4. Qualora la domanda risulti incompleta di altri elementi, diversi da quelli sopra indicati, l'Istituto istruttore, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda ne richiede l'integrazione, con specifica nota, da inviare per conoscenza anche all'Assessorato dell'Industria.
5. Il medesimo soggetto è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni lavorativi. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Istituto istruttore ne dà tempestiva e motivata comunicazione al soggetto interessato e all'Assessorato regionale dell'Industria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della presentazione temporale delle istanze sino ad esaurimento delle risorse disponibili; la Regione si riserva, anche per il tramite del soggetto gestore, di comunicare al richiedente, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 7

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. L'Istituto istruttore seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, verificando la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione allegata, i requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti abilitati a presentare i progetti, nonché la coerenza del progetto stesso con le disposizioni delle presenti Direttive.
2. Ulteriori modalità e condizioni verranno stabilite nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di agevolazione.
3. L'Istituto istruttore, entro 60 giorni dalla comunicazione stessa, trasmette all'Assessorato regionale dell'Industria la relazione istruttoria svolta per ciascuna delle domande risultate ammissibili e per quelle non ammesse. Gli atti predetti sono trasmessi dall'Istituto istruttore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 8

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dall'Istituto istruttore, adotta entro 30 giorni i provvedimenti di concessione del contributo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili e li trasmette al consorzio, alla società consortile e all'A.T.I. beneficiario e all'Istituto istruttore. Comunica altresì le motivazioni dell'esclusione ai soggetti non ammessi all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.
2. Il provvedimento di concessione dovrà prevedere l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento stesso:
 - a) l'impegno a mantenere nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiari dell'aiuto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di conclusione del programma di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

investimento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni;

b) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;

c) l'obbligo di presentare annualmente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

d) l'obbligo di avviare gli investimenti entro 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione pena la decadenza delle agevolazioni ottenute (salvo nei casi in cui il mancato avvio sia dipeso da cause non dipendenti da proprie responsabilità; in tal caso il soggetto beneficiario deve darne comunicazione tempestiva all'istituto istruttore);

e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di tre mesi da concedersi per provati motivi da parte dell'Assessorato;

f) l'impegno da parte del beneficiario ad apportare un contributo finanziario al programma di investimento pari almeno al 25% dell'investimento ritenuto ammissibile, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

3. Nel caso entro 6 mesi dal provvedimento di concessione provvisoria, l'investimento non venisse avviato, l'Assessorato dell'Industria, con propria determinazione revocherà il provvedimento di concessione provvisoria. Le risorse liberate, potranno essere utilizzate per finanziare ulteriori iniziative non agevolate per carenza di risorse.

ART. 9

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta del proponente.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento dovranno essere effettuati dall'Istituto istruttore specifici controlli su brevetti e licenze, macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesti sia l'importo dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio.
3. L'Istituto istruttore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.

4. La documentazione di spesa per le erogazioni del contributo deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata.
5. La documentazione finale di spesa deve essere presentata all'istituto istruttore, pena la revoca del contributo, entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
6. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in più quote, su di un arco temporale pari a quello della durata del contratto di leasing stesso e previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:
 - a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
 - b) la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di quote pari a quelle previste dal piano di ammortamento.
7. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte dell'Istituto istruttore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
8. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
9. Sempre che ne venga fatta esplicita richiesta, la spesa può essere documentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa.
10. Gli elenchi, previsti nel comma precedente, debbono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ove presente, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di contributo, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica" ed inoltre la conformità degli elenchi ai documenti originali.
11. Nel caso il soggetto beneficiario costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12. Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Istituto istruttore e approvate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 10

CONTROLLI

1. Ai fini dell'erogazione a saldo, l'Istituto gestore accerta l'ammissibilità e congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui sopra, invia entro 60 giorni, all'Assessorato dell'Industria una relazione sullo stato finale del programma, riportante le risultanze delle verifiche e degli ulteriori accertamenti svolti, che contenga un giudizio di pertinenza e di congruità delle spese ed evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base dell'istruttoria.
2. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dal precedente comma, l'Assessorato dell'Industria verifica gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso, ed emana il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.
3. Tale provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, e successivamente l'Istituto gestore provvederà all'erogazione del saldo delle agevolazioni ancora dovute o eventualmente al recupero di quelle indebitamente erogate.

ART. 11

COFINANZIAMENTO STATALE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI AGEVOLATI

1. Tale intervento sarà cofinanziato dallo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 890 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, inserendo i commi 371 bis e 371 ter all'art. 1 della L. 266/2005, ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle Regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
2. Tenuto conto degli interventi effettivamente realizzati, la Regione procede alla verifica finale dei progetti e predispone, sulla base dello schema proposto dal Ministero dello Sviluppo economico, una relazione finale, che evidenzi i risultati ottenuti, con la quale verrà richiesto l'accreditamento del saldo del cofinanziamento.

ART. 12

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

concessione determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria dei contributi e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.

2. Le agevolazioni effettuate in leasing si intendono in ogni caso revocate, parzialmente o integralmente a seconda dei casi, anche qualora gli Istituti convenzionati attestino il mancato pagamento, da parte del beneficiario, dei canoni di leasing relativi a due semestralità consecutive.

ART. 13

APPLICABILITA' DEL REGIME

1. Le presenti Direttive saranno applicabili fino al 31.12.2013.
2. Prima dell'applicazione, le presenti Direttive saranno comunicate alla Commissione Europea.
3. Verrà trasmessa alla Commissione Europea, e al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'applicazione del presente regime d'aiuti per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regime è applicabile.
4. Il soggetto istruttore e l'Assessorato dell'industria potranno effettuare controlli documentali presso il soggetto beneficiario delle agevolazioni, le banche e gli intermediari finanziari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario stesso.